

Ministero dello sviluppo economico
D.M. 19-5-2015

Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 2015, n. 121.

D.M. 19 maggio 2015 ⁽¹⁾ ⁽³⁾.

Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 2015, n. 121.

(2) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.

(3) Vedi, anche, il *D.M. 16 marzo 2017*.

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'*articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, come introdotto dall'*articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito con modificazioni dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto *articolo 7-bis*, con il quale si dispone che dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida di cui al DM 19 settembre 2010 nonché per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, come definite dall'*articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20*, viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore Servizi Energetici S.p.A.;

Considerato che il medesimo comma 1 stabilisce che, con riferimento alle comunicazioni destinate al Comune di cui agli *articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011*, il modulo contiene esclusivamente:

a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;

b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

Ritenuto che con il modello unico può essere ottenuta una significativa semplificazione in particolar modo per gli interventi di realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici integrati su edifici operanti in scambio sul posto e che non comportino un incremento dell'impegno di potenza sulla rete;

Considerato, in particolare, che per tali tipologie di impianti è possibile ridurre i numerosi adempimenti attualmente previsti a due soli passaggi verso un'unica interfaccia: la trasmissione del modello unico e la comunicazione della fine lavori;

Considerato inoltre che, per le suddette tipologie di impianti, l'adozione del modello unico da parte dei soggetti destinatari risulta di più immediata applicazione;

Ritenuto, quindi, di approvare un primo modello unico riferito ai suddetti impianti, rimandando a successivi provvedimenti l'implementazione di modelli unici per le altre casistiche più complesse;

Vista la delibera nr. 172/2015/i/efr del 16 aprile 2015 con la quale l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nel seguito Autorità, ha espresso parere positivo formulando le seguenti tre raccomandazioni:

a) la prima raccomandazione riguarda il vademecum informativo previsto dall'articolo 5, comma 6, per il quale l'Autorità non ritiene necessaria una sua preventiva approvazione;

b) la seconda raccomandazione il codice IBAN per i pagamenti del servizio di scambio sul posto, che l'Autorità ritiene debba essere inserita nella parte II del modulo, per poi essere trasmesso dal richiedente al GSE all'atto della sottoscrizione del contratto di scambio sul posto da effettuarsi presso il medesimo GSE;

c) la terza raccomandazione riguarda l'inserimento, fra i dati da trasmettere alla fine lavori, della marca e del modello degli inverter, dei sistemi di protezione d'interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti;

Ritenuto di accogliere integralmente le raccomandazioni sub a) e sub c), e di accogliere parzialmente la raccomandazione sub b) spostando nella seconda parte del modello - quella da trasmettere alla fine dei lavori - la richiesta del codice IBAN per regolare i rapporti con il GSE, inserendo un campo dedicato, senza prevedere, tuttavia, un ulteriore passaggio presso il GSE; ciò al fine di mantenere un'unica interfaccia per il cittadino, elemento fondante della semplificazione amministrativa introdotta dal presente decreto.

Decreta:

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto disciplina la semplificazione delle procedure per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici, razionalizzando altresì lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e GSE.

2. Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, è approvato il modello unico di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto. L'allegato 1 è costituito da una parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.

Art. 2. *Campo di applicazione*

1. Decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il modello unico è utilizzato per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
 - b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
 - c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
 - d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
 - e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'*articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011*;
 - f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
-

Art. 3. *Modalità di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con modello unico elettrico*

1. Le parti I e II del modello unico sono trasmesse dal soggetto richiedente al gestore di rete competente solo per via informatica.

2. Nell'ambito della redazione del modello unico, il soggetto richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati indicati nell'allegato 1, parte I, e, alla fine dei lavori, quelli indicati nella parte II del medesimo allegato.

3. In fase di presentazione della parte I e per le finalità di cui al comma 5, il soggetto richiedente, prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici.

4. Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della parte I del modello unico, verifica che:

- i. la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a d), dandone comunicazione al soggetto richiedente;
- ii. per l'impianto siano previsti lavori semplici per la connessione limitati all'installazione del gruppo di misura.

5. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4 punti i) e ii), la presentazione della parte I del modello unico comporta l'avvio automatico dell'iter

di connessione e non è prevista l'emissione del preventivo per la connessione. In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:

- a) inviare copia del modello unico al Comune, tramite PEC;
- b) caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudì di Terna;
- c) inviare copia del modello al GSE;
- d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione, come stabilito all'articolo 4, comma 4;
- e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente;
- f) inviare i dati dell'impianto alla Regione, tramite PEC, qualora da questa richiesto ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

6. Fermo restando la verifica positiva delle condizioni di cui al comma 4, punto i), nel caso sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ovvero la necessità di lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura, il gestore di rete ne dà informazione al soggetto richiedente, specificandone i motivi e allegando il preventivo per la connessione.

7. Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete, trovano applicazione tutte le tempistiche e le modalità definite dall'Autorità in materia di connessioni. In seguito all'accettazione del preventivo, il gestore di rete provvede comunque alle attività di cui al comma 5, lettere a), b), e d).

8. Terminati i lavori di realizzazione dell'impianto, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete, la parte II del modello unico.

9. In fase di presentazione della parte II, il soggetto richiedente, prende visione e accetta:

- a) il regolamento di esercizio;
- b) il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto, fornito dal GSE e messo a disposizione dal gestore di rete.

10. A seguito del ricevimento della parte II, il gestore di rete provvede a:

- a) inviarne copia al Comune, tramite PEC;
- b) inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di scambio sul posto;
- c) caricare sul portale Gaudì l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell'impianto;
- d) addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c);
- e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.

11. Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il modello unico.

Art. 4. *Compiti dei soggetti interessati*

1. In attuazione dell'articolo 3, i gestori di rete, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, aggiornano i loro portali informatici, anche per consentire l'interoperabilità con gli altri soggetti interessati.
2. Fatto salvo il comma 1, il GSE, Terna, le Regioni e i Comuni possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel modello unico. A tal fine, le Regioni che hanno attivato siti web di interfaccia per la presentazione delle domande di autorizzazione, possono richiedere al gestore di rete di ricevere copia delle comunicazioni inviate al Comune per l'inserimento dei dati nei database regionali.
3. L'installazione degli impianti fotovoltaici di cui al presente decreto, effettuata con le modalità di cui all'*articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008*, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'*articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ivi inclusa l'autorizzazione paesaggistica. Resta ferma la facoltà dei Comuni di procedere al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal proponente con le modalità di cui al *D.P.R. n. 445 del 2000*.
4. L'Autorità vigila sull'attuazione del presente decreto da parte dei gestori di rete e aggiorna i provvedimenti di competenza in materia di accesso al sistema elettrico entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedendo, in particolare che:
 - a) i soggetti richiedenti per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 5, per cui siano previsti lavori semplici per la connessione, siano tenuti al pagamento di un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione;
 - b) il corrispettivo di cui alla lettera a) sia reso noto dal gestore di rete al soggetto richiedente nella fase di cui all'articolo 3, comma 3;
 - c) il corrispettivo di cui alla lettera a) sia addebitato dal gestore di rete al soggetto richiedente all'atto della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 5; nel caso di importi complessivi superiori a 100 euro, tale corrispettivo può essere addebitato, su richiesta del richiedente, in due rate, di cui, la prima all'atto della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 5, e la seconda all'atto della comunicazione di fine lavori;
 - d) l'importo del corrispettivo di cui alla lettera a) e le rate di cui è composto siano determinati e aggiornati dall'Autorità in modo da riflettere il costo medio nazionale delle relative attività, riferite agli impianti ricadenti nella categoria di cui all'articolo 3, comma 5.
5. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, si applica il corrispettivo di cui all'*articolo 12, punto 12.1, allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08* e successive modificazioni e integrazioni, come vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il gestore di rete fornisce al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto il richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto e che indichi i soggetti, e i relativi riferimenti, cui dovrà rivolgersi per le varie evenienze che avranno luogo nel corso della vita dell'impianto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Allegato 1 - Modello unico per la realizzazione, la connessione e
l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici**

Scarica il file

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.Lgs. 29-12-2003 n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.

6. Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW ⁽⁶⁾.

2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia ⁽⁷⁾.

3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Del. 3 giugno 2008*, n. ARG/elt 74/08.

(7) Comma così sostituito dal comma 45 dell'*art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99*.

Puglia

L.R. 29-12-2017 n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018).

Pubblicata nel B.U. Puglia 30 dicembre 2017, n. 149.

Art. 30 *Sostegno interventi efficientamento energetico.*

1. Per le attività di sostegno agli interventi di efficientamento energetico e alla diffusione delle energie rinnovabili negli edifici residenziali privati di cui al *decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 febbraio 2016*, recante modalità di distribuzione del fondo di cui alla *legge 23 luglio 2009, n. 99*), nell'ambito della missione 17, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 4.794.328,32. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 è assegnata, in termini di competenza, una dotazione finanziaria di euro 1 milione e 700 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.

COMUNE DI PORTO TORRES
(PROVINCIA DI SASSARI)

BANDO

PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DEL COMUNE DI PORTO TORRES, DA INSTALLARE SULLE COPERTURE DI PROPRIETÀ PRIVATA “CONDOMINI E SINGOLE UNITÀ ABITATIVE” RICADENTI NELL'ABITATO DI PORTO TORRES

Art. 1 (Premesse)

L'Unione Europea con direttiva 2009/28/CE del 5 giugno 2009, attraverso la programmazione Strategica 20.20.20 si pone l'obiettivo di incrementare l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili attraverso il coinvolgimento dei governi nazionali, regionali e locali nella lotta al riscaldamento globale. La commissione Europea ha lanciato l'iniziativa "Patto dei Sindaci" al quale ha aderito il Comune di Porto Torres, al fine di riunire in una rete permanente le città che intendono avviare iniziative per la lotta ai cambiamenti climatici perseguendo l'obiettivo previsto dalla suddetta programmazione strategica 20.20.20.

Il Comune di Porto Torres con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2013 ha approvato il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) all'interno del quale vengono definite, le proprie politiche energetiche a medio termine, con l'obiettivo di adottare i necessari ed opportuni interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

Con l'adesione al patto dei Sindaci e l'approvazione del P.A.E.S., il Comune di Porto Torres si è impegnato a:

- 1 - Intervenire sulla pianificazione territoriale e l'organizzazione del sistema trasporti con decisioni strategiche che riguardano lo sviluppo urbano e l'introduzione nel regolamento edilizio di standard energetici e la regolazione dell'uso dei sistemi ad energia rinnovabile negli edifici.
- 2 - Promuovere politiche di sensibilizzazione all'uso intelligente dell'Energia nelle strutture pubbliche quali scuole e centri universitari;
- 3 - Predisporre e realizzare Progetti Pilota che possano costituire esempi d'eccellenza per lo sviluppo dell'energia sostenibile nei contesti urbani.

Art. 2 (Oggetto del Bando)

Il Comune di Porto Torres intende promuovere, attraverso la creazione di apposito Fondo Rotativo, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e i sistemi per l'efficienza energetica negli usi finali di energia attraverso la fornitura, installazione e manutenzione in regime di comodato e per la durata di venticinque anni (25), di impianti fotovoltaici di proprietà comunale, per la produzione di energia elettrica, a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, da installare sulle coperture di proprietà privata ricadenti nell'abitato cittadino.

L'energia prodotta potrà essere autoconsumata dai cittadini per le proprie necessità, mentre l'energia non utilizzata verrà immessa in rete mediante il contratto di scambio sul posto (SSP), stipulato tra i singoli cittadini e il GSE.

Al Comune verrà attribuito il diritto di percepire dal GSE il contributo in conto scambio che andrà a rimpinguare il Fondo Rotativo per finanziare nuovi impianti fotovoltaici.

Gli edifici dovranno obbligatoriamente essere localizzati nel territorio del Comune di Porto Torres.

Art. 3 (Caratteristiche degli impianti)

Gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti minimi per l'applicazione del "modello unico" di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 19 maggio 2015:

- realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- aventi potenza non superiore a quella già disponibile;
- aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
- per i quali sia richiesto contestualmente l'accesso allo scambio sul posto;
- realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, D.Lgs. n. 28/2011 (relativi a interventi soggetti a denuncia di inizio attività e di interventi di attività edilizia

libera);

- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Art. 4

(Soggetti ammessi a presentare domanda)

I soggetti ammessi a presentare domanda sono:

a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso od abitazione, ovvero assegnatari di alloggi realizzati da cooperative in regime di proprietà indivisa, di unità abitative indipendenti, o comunque non in condominio, situate nel territorio comunale di Porto Torres;

b) Limitatamente alle ipotesi in cui il condominio non presenti domanda di accesso al fondo, i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso od abitazione, ovvero assegnatari di alloggi realizzati da cooperative in regime di proprietà indivisa, facenti parte di edifici condominiali e proprietari esclusivi della copertura, che abbiano ottenuto dall'assemblea condominiale l'autorizzazione alla presentazione della domanda di accesso al fondo, finalizzata all'installazione dell'impianto sulla stessa. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale impedisce al Condominio l'eventuale presentazione della domanda di accesso al fondo;

c) i condomini, situati nel territorio comunale di Porto Torres, con riguardo alle utenze relative ai consumi d'energia elettrica per il funzionamento degli impianti ad uso condominiale (ad esempio: luci dell'androne e delle scale condominiali, ascensore condominiale, sistemi di pompaggio).

Art. 5

(Requisiti di ammissibilità)

Con riferimento alle categorie di cui alle lettere a) e b), dell'art. 4 – “Soggetti ammessi a presentare domanda”, l'accesso al beneficio è riservato nella misura del 50% del valore economico complessivo degli impianti fotovoltaici messi a bando, alle persone fisiche, titolari di utenze residenziali domestiche, che, con riferimento all'intero nucleo familiare, abbiano i seguenti requisiti:

1) cittadinanza di stato comunitario o, in alternativa, cittadinanza di stato extracomunitario, purché con residenza da almeno 5 anni nel comune di Porto Torres ed in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno;

2) residenza anagrafica nel Comune di Porto Torres;

Con riferimento alla categoria di cui alla lettera c), dell'art. 4 – “Soggetti ammessi a presentare domanda” l'accesso al beneficio è riservato nella misura del 50% del valore economico complessivo degli impianti fotovoltaici messi a bando, ai condomini che abbiano i seguenti requisiti:

3) almeno l'80% della S.L.P. (superficie lorda pavimento) sia destinata ad unità abitative;

4) almeno l'80% delle unità abitative sia occupato da nuclei familiari in possesso dei predetti requisiti di cui al punto 1) e 2).

Si precisa che qualora non si raggiunga la percentuale del 50% del valore economico complessivo degli impianti fotovoltaici messi a bando per i condomini, si andrà ad incrementare la misura del 50% stabilito per le categorie di cui alle lettere a) e b), dell'art. 4 – “Soggetti ammessi a presentare domanda”.

L'accesso ai benefici non è ammesso:

- per immobili non ricadenti nel Comune di Porto Torres;

- per immobili non regolarmente autorizzati con licenza di costruzione o di concessione edilizia, comprese le varianti;

- per immobili non dotati di certificato di abitabilità/agibilità;

- per immobili non regolarmente censiti al N.C.E.U.;

- per immobili non dichiarati idonei a seguito di verifica tecnico statica da parte del tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale;
- per unità abitative (o condomini comprendenti unità abitative) appartenenti alle categorie catastali A1 ed A8;
- per unità abitative già fornite di impianti fotovoltaici;
- per i soggetti non in regola con il pagamento di imposte, tributi e tasse comunali;

Art. 6

(Modalità e procedure per l'ammissione al beneficio)

Gli interessati dovranno presentare entro il termine perentorio di cui al presente bando, la domanda per l'installazione sulle coperture di loro proprietà di impianti fotovoltaici, secondo le modalità previste dall' art. 9 e dall'art. 10, utilizzando lo schema allegato al presente bando. Per ciascun intervento dovrà essere presentata una sola domanda.

Le domande pervenute nei termini, saranno istruite da un'apposita Commissione Tecnica, che istruirà le stesse sulla base dell'art. 5 "Requisiti di ammissibilità" e dell'art. 8 "Criteri" e della documentazione allegata (art. 10).

L'istruttoria si completerà entro 10 giorni dal termine di presentazione delle domande, salva motivata proroga di ulteriori 10 giorni in ragione dell'elevato numero di domande pervenute o della loro complessità. Conclusa l'istruttoria, la commissione tecnica provvederà a redigere la graduatoria provvisoria, nonché a trasmettere entro 3 giorni le domande ritenute ammissibili, distinte per ciascuno dei due lotti, al tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, affinché questi effettui i sopralluoghi nei singoli immobili finalizzati alla verifica dell'idoneità tecnico - statica delle coperture e all'assegnazione del punteggio correlato al grado di potenziale produttività dell'impianto.

Il tecnico effettuerà i sopralluoghi entro giorni 5 successivi dalla trasmissione delle domande e consegnerà all'Amministrazione Comunale entro i successivi 10 giorni, le schede di verifica indicanti l'idoneità tecnico - statica all'installazione degli impianti fotovoltaici.

A seguito di presentazione delle suddette verifiche, la Commissione Tecnica aggiornerà la graduatoria provvisoria, distinta per ciascuno dei due lotti, escludendo le domande relative a siti non idonei all'installazione di impianti e assegnando i punteggi correlati al grado di potenziale produttività dell'impianto attribuiti dal tecnico.

La Commissione trasmetterà la graduatoria provvisoria aggiornata, distinta per ciascuno dei due lotti, al dirigente competente, ai fini dell'adozione e pubblicazione.

Avverso la graduatoria è ammessa la presentazione di motivata opposizione entro 10 giorni dalla pubblicazione. La Commissione Tecnica esamina ed accoglie o respinge le opposizioni entro i successivi 10 giorni.

Esaminate e decise le opposizioni oppure, in loro assenza, decorso il termine per la presentazione delle opposizioni, la commissione tecnica trasmette al dirigente competente la graduatoria definitiva, ai fini dell'approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, il Comune trasmette a ciascuno dei richiedenti selezionati la comunicazione d'avvenuto positivo inserimento nella graduatoria definitiva, recante l'indicazione dei documenti e adempimenti necessari alla conferma delle informazioni inserite nelle domande, nonché i termini (in giorni) per la stipula di due distinte convenzioni:

1 – con il Comune, in relazione al comodato sugli impianti e ai conseguenti obblighi assunti dai beneficiari;

2 – con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto.

Decorsi i termini fissati dal Comune per il compimento degli adempimenti richiesti, prorogabili soltanto una volta per la stessa durata, il beneficiario perde l'accesso al beneficio a vantaggio del primo escluso nella graduatoria definitiva degli assegnatari d'impianti con le medesime

caratteristiche di quello escluso.

Art. 7
(Clausole di salvaguardia)

Il presente avviso non è impegnativo per l'Amministrazione Comunale e non è impegnativo per i soggetti che dovessero aderire all'invito. Nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale, ai soggetti candidati le cui domande non dovessero risultare idonee, o per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non si dovesse concludere in senso positivo.

Il recepimento delle richieste di installazione degli impianti non costituirà in ogni caso approvazione dell'intervento, la cui effettiva attuabilità è condizionata alla positiva conclusione dell'intera procedura nei limiti previsti dalla stessa.

La presentazione della domanda non impegna il soggetto che la propone. Il Comune, per parte sua, non assume alcun obbligo nei confronti dei soggetti beneficiari, fino a stipula di apposita convenzione.

Art. 8
(Criteri)

I criteri di selezione dei beneficiari e di formazione delle graduatorie dei richiedenti, sono diversi per ciascuna categoria individuate dall'art. 4 del presente bando:

1 - Categorie di cui all'art. 4, lettere a) e b), devono necessariamente prevedere:

a) l'assegnazione da 0 a 30 punti su 100 in ragione dell'ISE pro-capite del nucleo familiare del richiedente, avrà il punteggio più alto chi avrà minor reddito. Il punteggio sarà calcolato con la seguente formula matematica di interpolazione lineare:

$$\frac{X - X1}{X2 - X1} = \frac{Y - Y1}{Y2 - Y1}$$

dove:

X = punteggio da attribuire;

X1 = 0 (minimo punteggio assegnabile);

X2 = 30 (massimo punteggio assegnabile);

Y = ISE dichiarato dal beneficiario

Y1 = € 100.000,00 (reddito massimo ammissibile)

Y2 = € 5.000,00 (reddito minimo ammissibile)

b) l'assegnazione di 10 punti su 100 per i nuclei familiari in stato d'indigenza;

c) l'assegnazione di 12 punti su 100 per i nuclei familiari composti da cinque o più componenti;

d) l'assegnazione di 7 punti su 100 per nuclei familiari con più di due figli minori;

e) l'assegnazione di 3 punti su 100 per le giovani coppie (sposati da non più di anni tre o con promessa di matrimonio da non oltre un anno);

f) l'assegnazione di 2 punti su 100 per i nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantesimo anno d'età;

g) l'assegnazione di 6 punti su 100 per nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità od handicap riconosciuti dalle autorità competenti;

h) l'assegnazione da 0 a 20 punti su 100 in ragione della vetustà degli immobili o del meno elevato livello di certificazione energetica:

anno di costruzione precedente al 1940 punti	20
anno di costruzione dal 1941 al 1960 punti	15
anno di costruzione dal 1961 al 1980 punti	10
anno di costruzione dal 1981 al 2011 punti	5
anno di costruzione dal 2012 al 2017 punti	0

i) l'assegnazioni di massimo 10 punti su 100 della potenziale produttività dell'impianto così ripartiti:

A – Alta produttività punti	10
M – Media produttività punti	5
B – Bassa Produttività punti	2

Si precisa che nel caso di parità di punteggio, verrà presa in considerazione l'antioriorità della domanda.

2 - Categorie di cui all'art. 4 , lettere di cui alla lettera c (condomini):

a) l'assegnazione di 70 punti su 100 per numero di unità abitative ad uso residenziale presenti nel condominio;

Superficie Lorda Pavimento (SLP) = (uguale) al 80% punti 60
Superficie Lorda Pavimento (SLP) > (maggiore) al 80% punti 70

b) l'assegnazione da 0 a 20 punti su 100 in ragione della vetustà degli immobili o del meno elevato livello di certificazione energetica:

anno di costruzione precedente al 1940 punti	20
anno di costruzione dal 1941 al 1960 punti	15
anno di costruzione dal 1961 al 1980 punti	10
anno di costruzione dal 1981 al 2011 punti	5
anno di costruzione dal 2012 al 2017 punti	0

c) l'assegnazioni di massimo 10 punti su 100 della potenziale produttività dell'impianto così ripartiti:

A – Alta produttività punti	10
M – Media produttività punti	5
B – Bassa Produttività punti	2

Si precisa che nel caso di parità di punteggio, verrà presa in considerazione l'antioriorità della domanda.

Art. 9

(Termini di presentazione delle domande)

Le domande, unitamente alla relativa documentazione richiesta nel presente bando, devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre le ore 12:00 del 29/09/2017 nel seguente modo:

1 – consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune;

2 – inviata a mezzo del servizio postale per raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale bensì la data e l'orario di ricevimento all'Ufficio Protocollo);

3 – inviata a mezzo corriere autorizzato, entro e non oltre la suddetta scadenza, al seguente indirizzo:

Comune di Porto Torres – Ufficio Protocollo
P.zza Umberto I
07046 Porto Torres (SS)

L'Amministrazione Comunale si intende esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi postali, a mano o a mezzo servizio postale dello Stato o mediante agenzia di recapito autorizzata.

4 - a mezzo di posta elettronica certificata, previa apposizione delle necessarie firme digitali da parte dell'avente titolo (proprietario, usufruttuario ecc. o Amministratore Condominiale), al seguente indirizzo di posta certificata:

lavori.pubblici@pec.comune.porto-torres.ss.it

Sulla busta contenente la domanda e i relativi allegati dovrà essere apposta la dicitura:

AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DEL COMUNE DI PORTO TORRES, DA INSTALLARE SULLE COPERTURE DI PROPRIETÀ PRIVATA "CONDOMINI E SINGOLE UNITÀ ABITATIVE" RICADENTI NELL'ABITATO DI PORTO TORRES

Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione dell'Avviso e quelle presentate dopo i termini stabiliti dal presente bando.

Le domande d'assegnazione del beneficio devono essere presentate, secondo le modalità e termini stabiliti dal presente bando, utilizzando lo schema allegato, che deve contenere le seguenti informazioni:

1 - Categorie di cui all'art. 4, lettere a) e b), devono necessariamente prevedere:

- a1) dati anagrafici del richiedente/comproprietario persona fisica;
- b1) codice fiscale del richiedente/comproprietario persona fisica;
- c1) indirizzo di residenza del richiedente (che deve coincidere con quello dell'utenza elettrica domestica interessata dal servizio di scambio sul posto);
- d1) recapiti telefonici e di posta elettronica del richiedente;
- e1) numero di POD;
- f1) dati autorizzativi e catastali dell'immobile;
- g1) anno di costruzione dell'immobile;
- h1) l'assenso al sopralluogo presso le unità abitative ed i relativi lastrici solari od altre superfici utilmente destinabili all'installazione degli impianti fotovoltaici, da parte del tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale per la verifica dell'idoneità tecnico - statica delle coperture e la compilazione delle schede;
- i1) l'impegno alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale di Porto Torres e con il GSE per l'attivazione dello scambio sul posto;

Le informazioni dovranno essere fornite anche dal proprietario nel caso di unità immobiliari in lin regime di usufrutto, uso o abitazione o altri diritti reali.

2 - Categorie di cui all'art. 4, lettere di cui alla lettera c (condomini):

- a2) nome del condominio e dati anagrafici del relativo amministratore;
- b2) codice fiscale del condominio;
- c2) indirizzo del condominio (che deve coincidere con quello dell'utenza elettrica interessata dal servizio di scambio sul posto);
- d2) recapiti telefonici e di posta elettronica dell'amministratore del condominio;
- e2) Dati relativi alla nomina Amministratore Condominio;
- f2) numero di POD;
- g2) dati autorizzativi e catastali dell'immobile;
- h2) anno di costruzione dell'immobile;
- i2) l'assenso al sopralluogo presso le parti comuni degli edifici ed i relativi lastrici solari od altre superfici utilmente destinabili all'installazione degli impianti fotovoltaici, da parte del tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale per la verifica dell'idoneità tecnico - statica delle coperture e la compilazione delle schede;

l2) l'impegno alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale di Porto Torres e con il GSE per l'attivazione dello scambio sul posto.

La domanda deve essere sottoscritta:

1 - Con riferimento alle categorie di cui alle lettere a) e b), dell'art. 4 del presente bando, dal proprietario, o titolare del diritto reale di usufrutto, uso od abitazione o dagli assegnatari di alloggi per le cooperative in regime di proprietà indivisa;

2 - Con riferimento alle categorie di cui alle lettere c) Condomini, dell'art. 4 del presente bando, dal l'Amministratore Condominiale.

Art. 10 (Documentazione)

La domanda per l'installazione sulle coperture di loro proprietà di impianti fotovoltaici, deve essere corredata della seguente documentazione, distinta per le diverse categorie di cui all'art. 4, come sotto specificata:

1 - Categorie di cui all'art. 4, lettere a) e b), devono necessariamente fornire:

a1) Documento di identità in corso di validità del proprietario ed eventuali comproprietari, usufruttuario, o titolare di altri diritti reali, assegnatario ecc. e del titolare dell'utenza;

b1) Certificato di residenza in carta libera o autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello di autocertificazione allegato al presente bando, relativamente alla residenza del proprietario/comproprietario, usufruttuario ecc. Nel Comune di Porto Torres;

c1) Certificato Stato di famiglia in carta libera o autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello di autocertificazione allegato al presente bando, relativamente ai componenti del nucleo familiare;

d1) Certificato di matrimonio in carta libera o autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello di autocertificazione allegato al presente bando, per le giovani coppie (sposati da non più di anni tre o con promessa di matrimonio da non oltre un anno);

e1) dichiarazione sostitutiva unica ai fini della determinazione dell'ISE, pro capite dei componenti del nucleo familiare del richiedente;

f1) nel caso di non coincidenza tra titolare dell'utenza e proprietario dell'unità abitativa, copia della visura della Conservatoria RR.II. comprovante la proprietà dell'unità abitativa;

g1) nel caso di diritti reali minori di usufrutto, uso od abitazione, copia degli atti comprovanti la titolarità del diritto reale minore;

h1) nel caso di assegnatari di alloggi realizzati da cooperative in regime di proprietà indivisa, copia dell'atto d'assegnazione dell'alloggio;

i1) nel caso di titolare di altro diritto reale di godimento dell'immobile, atto d'assenso ed autorizzazione all'installazione dell'impianto sottoscritto dal proprietario dell'unità immobiliare e corredato da copia della conservatoria RR.II. comprovante la proprietà dell'unità abitativa, con l'assunzione dell'impegno in caso di assegnazione del beneficio di sottoscrivere, congiuntamente all'assegnatario del beneficio e titolare del diritto reale di godimento, la convenzione successiva alla cessione dell'impianto, con l'assunzione dell'obbligo di subentrare negli impegni di quest'ultimo in caso di cessazione del diritto reale di godimento;

l1) nel caso di comunione del diritto di proprietà o dei diritti reali di usufrutto, uso ed abitazione, atto d'assenso dei contitolari;

m1) nel caso di assegnatari di alloggi in regime di proprietà indivisa, atto d'assenso della cooperativa edilizia all'installazione e connessione dell'impianto;

n1) autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello di autocertificazione allegato al presente bando, attestante la presenza nel nucleo familiare di almeno un componente affetto da invalidità od handicap riconosciuti dalle autorità competenti;

o1) Nel caso di nuclei familiari in stato di indigenza autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello di autocertificazione allegato al presente bando, attestante lo stato di indigenza;

- p1) eventuale copia della licenza/concessione o autorizzazione edilizia e certificato di abitabilità/agibilità dell'immobile;
- q1) eventuale copia della certificazione energetica;
- r1) eventuale copia dell'autorizzazione o comunque nullaosta delle competenti autorità in caso di sussistenza di vincoli in materia di tutela dei beni artistici, storici, architettonici, nonché di tutela paesaggistica o preliminare assenso del proprietario alla richiesta e ritiro delle autorizzazioni/nulla osta/permessi/concessioni propedeutiche alla realizzazione dell'impianto, da parte della ditta aggiudicataria per l'installazione dell'impianto fotovoltaico.

1A - Categorie di cui all'art. 4, lettere b), devono fornire inoltre la seguente documentazione:

- a1.1) Deliberazione dell'assemblea condominiale di autorizzazione ad installare l'impianto fotovoltaico sul lastrico solare di esclusiva proprietà del singolo, e rinuncia da parte del condominio a presentare domanda di accesso al fondo;
- b1.1) Atto di proprietà del lastrico solare;

2 - Categorie di cui all'art. 4 , lettere di cui alla lettera c (condomini) devono fornire la seguente documentazione:

- a2) Documento di identità in corso di validità dell'Amministratore del Condominio;
- b2) Atto di nomina dell'Amministratore Condominiale;
- c2) copia della delibera assembleare di autorizzazione alla presentazione della domanda e all'assunzione dei correlati impegni, compreso l'uso del lastrico solare od altre idonee superfici comuni;
- d2) Deliberazione dell'assemblea condominiale di cui all'art. 1122 bis, comma 3, c.c., recante prescrizioni circa l'installazione degli impianti e l'utilizzo del lastrico solare od altre idonee superficie comuni;
- d2) nel caso di un condomino proprietario esclusivo della copertura, atto d'assenso formale ad autorizzare il condominio all'installazione dell'impianto nella sua proprietà, sottoscritto dal proprietario dell'unità immobiliare e dall'Amministratore condominiale per accettazione, corredato da copia della visura catastale e Deliberazione dell'assemblea condominiale;
- d1) copia della licenza/concessione o autorizzazione edilizia e certificato di abitabilità/agibilità dell'immobile;
- q1) eventuale copia dell'autorizzazione o comunque nullaosta delle competenti autorità in caso di sussistenza di vincoli in materia di tutela dei beni artistici, storici, architettonici, nonché di tutela paesaggistica o preliminare assenso dell'amministratore condominiale alla richiesta e ritiro delle autorizzazioni/nulla osta/permessi/concessioni propedeutiche alla realizzazione dell'impianto, da parte della ditta aggiudicataria per l'installazione dell'impianto fotovoltaico.

Il Comune svolgerà i controlli ed applicherà le sanzioni rispettivamente previsti dai capi V e VI del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (fatte salve le segnalazioni alle competenti autorità).

Art. 11

(Rapporti tra il Comune ed i beneficiari)

I rapporti tra il Comune e ciascuno dei beneficiari del Fondo sono regolati da una apposita convenzione da stipularsi tra l'amministrazione Comunale di Porto Torres e i beneficiari (privati e condomini), che dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) il comodato degli impianti fotovoltaici ed il corrispondente assenso all'uso del lastrico solare od altra superficie per l'installazione dei predetti impianti, per la durata di 9 anni, automaticamente rinnovabili per ulteriori 9 anni e successivamente per 7 anni, per una durata complessiva massima di 25 anni;
- b) l'impegno del Comune, per il tramite dei fornitori degli impianti e dei servizi *asset management*, a svolgere le attività di installazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e disinstallazione

dell'impianto fotovoltaico;

c) l'obbligo del beneficiario alla conclusione della convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto, pena decadenza dal beneficio e risarcimento d'ogni danno patito dal Comune;

d) l'obbligo del beneficiario di cessione al Comune o delega irrevocabile all'incasso allo stesso Comune dei crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto, per la durata di 25 (venticinque) anni a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto, fatte salve le ipotesi di decadenza del beneficiario o di riscatto dell'impianto;

e) l'assenso e liberatoria del beneficiario e degli altri comproprietari o contitolari dei diritti reali minori dell'unità abitativa, in ordine al compimento, da parte dei fornitori degli impianti o dei servizi *asset management*, delle attività di installazione, manutenzione ed eventuale disinstallazione dell'impianto, nonché di telecontrollo e verifica in remoto dei consumi dell'utenza e della produzione dell'impianto;

f) l'obbligo del beneficiario ad attenersi alle prescrizioni tecniche allegate alla stessa convenzione e comunque di non modificare, trasformare, smontare, spostare, disattivare, manomettere, alterare o disinstallare l'impianto fotovoltaico ovvero di non utilizzo per scopi od a servizio di utenze ed unità immobiliari diverse da quelle indicate dalla convenzione, pena decadenza dal beneficio e risarcimento d'ogni danno patito dal Comune;

g) il divieto di subcomodato dell'impianto o di connessione al medesimo di altre utenze, pena decadenza dal beneficio e risarcimento d'ogni danno patito dal Comune;

h) l'obbligo di tempestiva comunicazione al Comune di ogni evento che, anche potenzialmente, possa pregiudicare l'integrità od il funzionamento dell'impianto;

i) le prerogative d'ispezione e controllo del Comune per la verifica dell'effettivo rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario;

l) le conseguenze della perdita dei requisiti soggettivi del beneficiario;

m) la disciplina della facoltà di riscatto ed acquisto della proprietà dell'impianto;

n) il diritto di revoca del beneficio per sopravvenute esigenze di pubblico interesse;

o) i meccanismi d'adeguamento della convenzione nell'ipotesi di soppressione o significativa variazione del regime d'incentivazione del servizio di scambio sul posto.

Nel caso d'assegnazione del beneficio ad utenti titolari di diritti reali minori, la convenzione è altresì sottoscritta dal proprietario dell'unità abitativa, che assume l'obbligo di subentrare negli impegni di quest'ultimo in caso di cessazione del diritto reale di godimento, fatta salva la possibilità che, purché dotato dei requisiti del bando, subentri l'eventuale nuovo titolare di diritto reale di godimento avente ad oggetto la medesima unità abitativa.

Il mutamento del soggetto proprietario ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso od abitazione, dell'assegnatario dell'alloggio in regime di proprietà indivisa, così come il reintegro della piena proprietà dell'unità abitativa a seguito dell'estinzione dei diritti reali minori, devono essere tempestivamente segnalati al Comune entro i successivi 30 giorni, pena decadenza dal beneficio. Il rapporto in essere con il Comune prosegue con il nuovo proprietario, titolare, assegnatario o con il proprietario nell'ipotesi di sopravvenuta estinzione di diritti reali minori, purché sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, nonché aderisca e subentri nella convenzione con il Comune e nella convenzione con il GSE. In caso contrario, opera la decadenza del beneficio ed il Comune procede alla disinstallazione dell'impianto, a cura del Fondo, con oneri a carico dell'originario beneficiario (o del proprietario nel caso di cessazione dei diritti reali minori), salvo che, entro 15 giorni dalla comunicazione d'avvenuta decadenza, il proprietario eserciti la facoltà di riscatto della proprietà dell'impianto. In caso di attribuzione in locazione o comodato dell'unità abitativa opera la decadenza del beneficio ed il Comune procede alla disinstallazione dell'impianto a cura del fondo, con oneri a carico dell'originario beneficiario, salvo che entro 15 giorni dalla comunicazione d'avvenuta decadenza, il proprietario eserciti la facoltà di riscatto della proprietà dell'impianto.

Pur in assenza dell'esercizio della facoltà di riscatto, non si procede alla disinstallazione dell'impianto qualora il titolare di un'utenza residenziale domestica sita all'interno del medesimo edificio condominiale, purché in possesso dei requisiti del presente bando, oppure il condominio

stesso per la propria utenza condominiale (purché in possesso dei requisiti di cui al presente bando) richiedano l'accesso al beneficio, previa verifica dell'idoneità tecnica al collegamento alla rispettive utenze dell'impianto.

Decorsi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto e salve le ipotesi di decadenza dal beneficio, il beneficiario dell'impianto può esercitare la facoltà di riscatto della proprietà dell'impianto. A tal fine, il beneficiario deve sottoporre al Comune apposita domanda, che gli uffici comunali istruiscono nel termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione, determinando il contributo per l'esercizio del riscatto, avuto riguardo al valore residuo non ammortizzato dell'impianto.

Art. 12

(Controlli, revoche e decadenza del beneficio)

L'Ufficio Tecnico Comunale provvede al controllo della regolare esecuzione dell'installazione degli impianti fotovoltaici e del regolare utilizzo da parte degli utenti beneficiari. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente bando e nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti concessi in comodato, il Comune dichiara la decadenza del beneficio, fermo restando l'obbligo del beneficiario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte il beneficio per motivi di pubblico interesse senza che nulla il beneficiario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 13

(Responsabile del procedimento e trattamento dei dati)

Il Responsabile del Procedimento è al momento individuato nel Dott. Ing. Claudio Vinci.

Ai sensi dell'articolo 7 del DLgs. n.196/2003, relativo al trattamento ed ai diritti di accesso ai dati personali si informa che, il trattamento dei dati forniti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente.

Art. 14

(Disposizioni finali)

Gli interventi previsti devono essere conformi agli strumenti urbanistici, e di programmazione regionali e Comunali, vigenti o adottati nonché coerenti con le indicazioni generali contenute nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando:

MODELLI - CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 4, LETTERE A E B) PRIVATI

- a) la domanda di richiesta a beneficiare della fornitura, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per conto del Comune di Porto Torres, da installare sulle coperture di proprietà privata "condomini e singole unità abitative" ricadenti nell'abitato di Porto Torres;
- b) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello di autocertificazione - residenza;
- c) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello di autocertificazione - componenti del nucleo familiare;
- d) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello di autocertificazione - giovani coppie (sposati da non più di anni tre o con promessa di matrimonio da non oltre un anno);
- e) autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello di autocertificazione presenza nel nucleo familiare di almeno un componente affetto da invalidità od handicap riconosciuti dalle autorità competenti;
- f) autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello di autocertificazione, attestante lo

stato di indigenza;

g) autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello di autocertificazione, attestante l'assenso preliminare affinché la ditta aggiudicataria per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, si occupi della richiesta e ritiro delle autorizzazioni/nulla osta /permessi/concessioni da parte degli enti preposti, propedeutiche alla realizzazione dell'impianto.

MODELLI - CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 4, LETTERE C) - CONDOMINI

a) la domanda di richiesta a beneficiare della fornitura, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per conto del Comune di Porto Torres, da installare sulle coperture di proprietà privata "condomini e singole unità abitative" ricadenti nell'abitato di Porto Torres;

b) autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello di autocertificazione, attestante l'assenso preliminare affinché la ditta aggiudicataria per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, si occupi della richiesta e ritiro delle autorizzazioni/nulla osta /permessi/concessioni da parte degli enti preposti, propedeutiche alla realizzazione dell'impianto.

Porto Torres, li 30/08/2017

**IL DIRIGENTE DELL' AREA
LL.PP. , URBANISTICA MANUTENZIONI, EDILIZIA,
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**

Dott Ing. Claudio Vinci





COMUNE DI PORTO TORRES *(PROVINCIA DI SASSARI)*

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DEL COMUNE DI PORTO TORRES, DA INSTALLARE SULLE COPERTURE DI PROPRIETÀ PRIVATA "CONDOMINI E SINGOLE UNITÀ ABITATIVE" RICADENTI NELL'ABITATO DI PORTO TORRES.

Manifestazione d'interesse

IL DIRIGENTE

VISTA la direttiva dell'Unione Europea 2009/28/CE del 5 giugno 2009, che attraverso la programmazione Strategica 20.20.20 si pone l'obiettivo di incrementare l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili attraverso il coinvolgimento dei governi nazionali, regionali e locali nella lotta al riscaldamento globale;

DATO ATTO che la commissione Europea ha lanciato l'iniziativa "Patto dei Sindaci" al quale ha aderito il Comune di Porto Torres, al fine di riunire in una rete permanente le città che intendono avviare iniziative per la lotta ai cambiamenti climatici perseguendo l'obiettivo previsto dalla suddetta programmazione strategica 20.20.20;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Porto Torres n. 8 del 27/02/2013, che ha approvato il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) all'interno del quale vengono definite, le proprie politiche energetiche a medio termine, con l'obiettivo di adottare i necessari ed opportuni interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

DATO ATTO che con l'adesione al patto dei Sindaci e l'approvazione del P.A.E.S., il Comune di Porto Torres si è impegnato a:

- 1 - Intervenire sulla pianificazione territoriale e l'organizzazione del sistema trasporti con decisioni strategiche che riguardano lo sviluppo urbano e l'introduzione nel regolamento edilizio di standard energetici e la regolazione dell'uso dei sistemi ad energia rinnovabile negli edifici;
- 2 - Promuovere politiche di sensibilizzazione all'uso intelligente dell'Energia nelle strutture pubbliche quali scuole e centri universitari;
- 3 - Predispone e realizzare Progetti Pilota che possano costituire esempi d'eccellenza per lo sviluppo dell'energia sostenibile nei contesti urbani;

CONSIDERATO che il Comune di Porto Torres intende promuovere, attraverso la creazione di apposito Fondo Rotativo, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e i sistemi per l'efficienza energetica negli usi finali di energia attraverso la fornitura, installazione e manutenzione in regime di comodato e per la durata di venticinque anni (25), di impianti fotovoltaici di proprietà comunale, per la produzione di energia elettrica, a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, da installare sulle coperture di proprietà privata ricadenti nell'abitato cittadino.

L'energia prodotta potrà essere autoconsumata dai cittadini per le proprie necessità, mentre l'energia non utilizzata verrà immessa in rete mediante il contratto di scambio sul posto (SSP), stipulato tra i singoli cittadini e il GSE.

Al Comune verrà attribuito il diritto di percepire dal GSE il contributo in conto scambio che andrà a rimpinguare il Fondo Rotativo per finanziare nuovi impianti fotovoltaici.

INVITA

I seguenti soggetti:

PERSONE FISICHE, titolari d'utenze residenziali domestiche, che, con riferimento all'intero nucleo familiare, abbiano i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza di stato comunitario o, in alternativa, cittadinanza di stato extracomunitario, purché con residenza da almeno 5 anni nel comune di Porto Torres ed in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno;
- 2) residenza anagrafica nel Comune di Porto Torres;

comprese nelle seguenti categorie:

- a) **i clienti finali** e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso od abitazione, ovvero assegnatari di alloggi realizzati da cooperative in regime di proprietà indivisa, di **unità abitative indipendenti**, o comunque non in condominio, situate nel territorio comunale di Porto Torres;
- b) Limitatamente alle ipotesi in cui il condominio non presenti domanda di accesso al fondo, **i clienti finali e titolari** di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso od abitazione, ovvero assegnatari di alloggi realizzati da cooperative in regime di proprietà indivisa, **facenti parte di edifici condominiali** e proprietari esclusivi della copertura, che abbiano ottenuto dall'assemblea condominiale l'autorizzazione alla presentazione della domanda di accesso al fondo, finalizzata all'installazione dell'impianto sulla stessa. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale impedisce al Condominio l'eventuale presentazione della domanda di accesso al fondo;

CONDOMINI, individuati dal bando dalla **categoria c)**, situati nel territorio comunale di Porto Torres, con riguardo alle utenze relative ai consumi d'energia elettrica per il funzionamento degli impianti ad uso condominiale (ad esempio: luci dell'androne e delle scale condominiali, ascensore condominiale, sistemi di pompaggio).

Con riferimento a questa categoria l'accesso al beneficio è riservato ai condomini che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) almeno l'80% della S.L.P. (superficie lorda di pavimento) sia destinata ad unità abitative;
- 2) almeno l'80% delle unità abitative sia occupato da nuclei familiari in possesso dei predetti requisiti di cui al punto 1 e 2 "Persone Fisiche"

A PRESENTARE

entro e non oltre la data del **29 settembre 2017 h. 12.00**, la propria manifestazione d'interesse per partecipare al **BANDO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DEL COMUNE DI PORTO TORRES, DA INSTALLARE SULLE COPERTURE DI PROPRIETÀ PRIVATA "CONDOMINI E SINGOLE UNITÀ ABITATIVE" RICADENTI NELL'ABITATO DI PORTO TORRES.**

Presentazione domande:

La domanda di partecipazione, corredata della documentazione prevista dall'art. 10 del bando distinta per le varie categorie (Privati o Condomini), dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, nel seguente modo:

- 1 – consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune;
- 2 – inviata a mezzo del servizio postale per raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale bensì la data e l'orario di ricevimento all'Ufficio Protocollo);
- 3 – inviata a mezzo corriere autorizzato, entro e non oltre la suddetta scadenza, al seguente indirizzo:

Comune di Porto Torres – Ufficio Protocollo - P.zza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)

4 - a mezzo di posta elettronica certificata, previa apposizione delle necessarie firme digitali da parte dell'avente titolo (proprietario, usufruttuario ecc. o Amministratore Condominiale), al seguente indirizzo di posta certificata:

lavori.pubblici@pec.comune.porto-torres.ss.it

Sulla busta contenente la domanda e i relativi allegati dovrà essere apposta la dicitura:

AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DEL COMUNE DI PORTO TORRES, DA INSTALLARE SULLE COPERTURE DI PROPRIETÀ PRIVATA "CONDOMINI E SINGOLE UNITÀ ABITATIVE" RICADENTI NELL'ABITATO DI PORTO TORRES

L'Amministrazione Comunale si intende esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi postali, a mano o a mezzo servizio postale dello Stato o mediante agenzia di recapito autorizzata.

Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione dell'Avviso e quelle presentate dopo i termini stabiliti dal presente bando.

Documentazione:

Il bando integrale, la domanda e la documentazione (modelli di autocertificazione) da allegare sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Porto Torres www.comune.porto-torres.ss.it nella sezione **bandi**. Potranno inoltre essere richiesti presso l'Ufficio Tecnico Comunale, 1° piano "Pianificazione Energetica Territoriale" tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente personale:

Dott. Ing. Paola Baldino tel. 079.500.80.82

Geom. Maria Francesca Sanna tel. 079.500.80.05.

Caratteristiche degli impianti posti a disposizione dei beneficiari del Fondo:

Gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti minimi per l'applicazione del "modello unico" di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 19 maggio 2015:

- realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- aventi potenza non superiore a quella già disponibile;
- aventi potenza nominale non superiore a 20 KW;
- per i quali sia richiesto contestualmente l'accesso allo scambio sul posto;
- realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, D.Lgs. n. 28/2011 (relativi a interventi soggetti a denuncia di inizio attività e di interventi di attività edilizia libera);
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Procedura di selezione dei beneficiari:

L'istruttoria delle manifestazioni di interesse sarà eseguita da apposita Commissione Tecnica, che provvederà all'attribuzione di punteggi sulla base dei criteri indicati nel bando.

La Commissione Tecnica trasmetterà la graduatoria, distinta per ciascuno dei due lotti, al dirigente competente, ai fini dell'adozione e pubblicazione.

Avverso la graduatoria è ammessa la presentazione di motivata opposizione entro 10 giorni dalla pubblicazione.

Porto Torres, li 30/08/2017

**IL DIRIGENTE DELL' AREA
LL.PP. , URBANISTICA MANUTENZIONI, EDILIZIA,
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
F.TO Dott Ing. Claudio Vinci**

Claudio Lino Vinci
2017.08.30 09:17:58

CN=Claudio Lino Vinci
C=IT
O=Unimatica Spa/0208889
2.5.4.11=BPFR-PTORRES
RSA/1024 bits

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012
570/2012/R/EFR

TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO: CONDIZIONI PER L'ANNO
2013

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 dicembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito: decreto legislativo 66/10);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreti legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005 (di seguito: decreto interministeriale 28 luglio 2005);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 6 febbraio 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto interministeriale 19 febbraio 2007);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto interministeriale 18 dicembre 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010 (di seguito: decreto interministeriale 6 agosto 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Vendita);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 280/07);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2010, VIS 46/10 (di seguito: deliberazione VIS 46/10);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2010, VIS 176/10 (di seguito: deliberazione VIS 176/10);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2010, ARG/elt 226/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 226/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 322/2012/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 322/2012/R/eel) e le osservazioni pervenute;

- il documento per la consultazione relativo alla Strategia Energetica Nazionale, pubblicato nel mese di ottobre 2012 (di seguito: documento per la consultazione relativo alla Strategia Energetica Nazionale).

CONSIDERATO CHE:

- il servizio di scambio sul posto è un istituto regolatorio che consente di compensare le partite di energia elettrica immessa in rete in un'ora con quella prelevata dalla rete in un'ora diversa da quella in cui avviene l'immissione; tale compensazione, di fatto, comporta la presenza di un incentivo implicito intrinseco nello scambio sul posto;
- lo scambio sul posto attualmente può essere applicato, in alternativa al regime di vendita dell'energia elettrica immessa in rete, nel caso di:
 - a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, come previsto dal decreto legislativo 387/03;
 - b) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, come previsto dalla legge 244/07 (la soglia di 200 kW non trova applicazione nel caso del Ministero della Difesa, come previsto dalla legge n. 99/09 e dal decreto legislativo 66/10);
 - c) impianti cogenerativi ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW, come previsto dal decreto legislativo 20/07;
- il servizio di scambio sul posto, a decorrere dall'1 gennaio 2009, è erogato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE (di seguito: GSE), sulla base delle condizioni definite dalla deliberazione ARG/elt 74/08, e si concretizza nella corresponsione, da parte del GSE, di un contributo in conto scambio che garantisca, al più, l'equivalenza tra quanto pagato dall'utente per l'energia elettrica prelevata e il valore dell'energia elettrica immessa in rete. Le eventuali eccedenze economiche possono essere liquidate ovvero mantenute a credito, presso il GSE, per compensazioni negli anni successivi, senza scadenza.

CONSIDERATO CHE:

- l'attuale scambio sul posto, regolato dalla deliberazione ARG/elt 74/08, prevede che l'utente dello scambio acquisti l'intera quantità di energia elettrica prelevata da un qualsiasi venditore (ivi inclusi i venditori in maggior tutela per gli aventi diritto); e che il medesimo utente sigli con il GSE la convenzione per lo scambio sul posto, sulla base della quale il GSE prende in consegna l'intera quantità di energia elettrica immessa, vendendola sul mercato e regolando i contratti di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento con le imprese distributrici e con Terna;
- il GSE, nell'ambito della convenzione per lo scambio sul posto, eroga all'utente dello scambio un contributo in conto scambio, pari alla somma di due componenti:
 - a) una prima componente finalizzata alla compensazione economica tra il valore dell'energia elettrica immessa e il valore dell'energia elettrica prelevata al netto degli oneri associati ai servizi di trasmissione, distribuzione, misura e di dispacciamento comprensivi delle relative componenti fisse, nonché delle componenti A, UC ed MCT;
 - b) una seconda componente finalizzata alla restituzione all'utente dello scambio, da parte del GSE, delle componenti tariffarie variabili "rimborsabili" (cd.

- corrispettivo unitario di scambio). Più in dettaglio, il valore del corrispettivo unitario di scambio, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, è pari alla somma delle componenti variabili della tariffa di trasmissione, della tariffa di distribuzione, degli oneri di sistema (A e UC) e dei corrispettivi di dispacciamento, mentre, nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, è pari alla somma delle componenti variabili della tariffa di trasmissione, della tariffa di distribuzione e dei corrispettivi di dispacciamento;
- la compensazione economica di cui alla predetta lettera a) deriva dalla valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete, mentre la restituzione dei corrispettivi tariffari di cui alla predetta lettera b) rappresenta il vero e proprio incentivo intrinseco nello scambio sul posto;
 - nel caso in cui il valore dell'energia elettrica immessa sia superiore a quello dell'energia elettrica prelevata, tale maggior valore, a scelta dell'utente dello scambio, viene liquidato o viene riportato a credito negli anni solari successivi senza scadenza;
 - lo scambio sul posto viene erogato sulla base di un contratto annuale tacitamente rinnovabile; e che tali condizioni contrattuali devono essere aggiornate al fine di tenere conto dell'evoluzione della regolazione vigente;
 - l'Autorità, con le deliberazioni VIS 176/10 e ARG/elt 226/10 (assunte a seguito della conclusione dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione VIS 46/10), ha previsto particolari disposizioni per risolvere le criticità riscontrate nel primo anno di erogazione del servizio di scambio sul posto regolato dalla deliberazione ARG/elt 74/08; in particolare, l'Autorità ha:
 - a) previsto che il GSE aggiorni le proprie regole tecniche al fine di razionalizzare i flussi informativi oltre che i portali informatici per l'acquisizione dei dati;
 - b) previsto che il GSE ridefinisca le proprie modalità di comunicazione agli utenti dello scambio al fine di migliorare la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse;
 - c) introdotto indicatori atti a verificare la tempestività nell'adempimento degli obblighi della deliberazione ARG/elt 74/08, da parte dei gestori di rete, società di vendita e GSE, al fine di regolare adeguatamente le rispettive responsabilità nei casi di ritardo;
 - ad oggi, dall'analisi delle informazioni ricevute dal GSE e dagli altri operatori interessati (gestori di rete e società di vendita), sembrerebbero comunque persistere, pur considerando gli interventi richiamati al precedente alinea, le seguenti due criticità:
 - a) ritardi nell'invio al GSE, entro le tempistiche definite dalla deliberazione ARG/elt 226/10, dei dati di misura da parte dei gestori di rete e soprattutto delle informazioni necessarie da parte delle società di vendita. È peraltro probabile, come evidenziato dai gestori di rete e dalle società di vendita, che i predetti ritardi siano, almeno in parte, causati da malfunzionamenti del portale informatico del GSE;
 - b) difficoltà, da parte del GSE, nella gestione delle comunicazioni relative alle informazioni di competenza delle società di vendita, riconducibili sostanzialmente all'errata comunicazione, da parte degli utenti dello scambio, della propria società di vendita, soprattutto a seguito di *switching*.

CONSIDERATO CHE:

- per effetto della restituzione di alcune componenti tariffarie, che deriva dall'applicazione dello scambio sul posto, i costi non allocati agli utenti dello scambio vengono allocati agli altri clienti finali del sistema elettrico, riducendo, di fatto, la quantità di energia elettrica per cui trovano applicazione tali componenti tariffarie;
- gli oneri generali di sistema non hanno nulla a che vedere con l'effettivo utilizzo delle reti elettriche, in quanto sono oneri di natura parafiscale derivanti prevalentemente dagli strumenti di incentivazione per la promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica; se anche tali oneri fossero complessivamente costanti negli anni (in realtà aumentano per effetto dell'estensione degli strumenti incentivanti), al diminuire della quantità di energia elettrica per cui tali oneri trovano applicazione, aumenterebbe il loro valore medio unitario, fino a raggiungere livelli di potenziale insostenibilità per alcune tipologie di clienti finali;
- l'esonero dall'applicazione di alcune componenti tariffarie può comportare un continuo aumento indotto della quantità di energia elettrica non soggetta alle medesime componenti. Infatti, più aumenta l'incidenza delle componenti tariffarie sul prezzo finale dell'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica e più altri clienti finali saranno indotti a realizzare sistemi che consentono esoneri tariffari; ciò comporterebbe un'ulteriore riduzione della quantità di energia elettrica a cui si applicano le tariffe di trasmissione e di distribuzione, i corrispettivi di dispacciamento e gli oneri di sistema e, quindi, un ulteriore aumento del loro valore unitario;
- l'esonero dall'applicazione di alcune componenti tariffarie costituisce un vero e proprio incentivo implicito e, come tale, difficilmente monitorabile e adattabile alle reali esigenze; inoltre, un tale tipo di incentivo, se raggiunge valori unitari sufficientemente elevati, può indurre alla realizzazione di nuovi impianti di produzione particolarmente costosi rispetto ad altre soluzioni e scarsamente efficienti, che diversamente non verrebbero realizzati. Questa situazione comporterebbe un beneficio per chi realizza nuovi impianti di produzione (anche se potenzialmente inefficienti) ma il sistema elettrico nel suo complesso finirebbe con l'accollarsi oneri maggiori derivanti dalla promozione (implicita) di soluzioni poco efficienti;
- le fonti rinnovabili sono un pilastro fondamentale per consentire uno sviluppo ambientalmente sostenibile, oltre che per ridurre, con valenze strategiche ed economiche, la dipendenza energetica dall'estero; peraltro l'importanza delle fonti rinnovabili e la connessa esigenza di incentivarle trovano un limite nei principi di efficienza e di corretta attribuzione delle responsabilità, in forza dei quali ogni misura di incentivazione non può comportare una distorta allocazione di costi indotti sul sistema elettrico;
- il documento per la consultazione relativo alla Strategia Energetica Nazionale ha evidenziato che, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, occorre definire le misure di accompagnamento alla *grid parity*, tra cui "una possibile revisione del meccanismo di scambio sul posto in modo da ampliarne l'applicazione, ma anche consentire che i produttori rinnovabili partecipino pienamente ad alcuni dei costi di sistema che essi stessi contribuiscono a generare,

per evitare che tali costi ricadano su un segmento di clientela sempre più limitato e quindi eccessivamente penalizzato”;

- l'articolo 39, del decreto-legge 83/12 prevede:
 - al comma 1, che “con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite [...] le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell’energia sul valore dell’attività d’impresa”;
 - al comma 2, che “i decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull’elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità [...] che assicuri l’invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
 - al comma 3, che “i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano rideterminati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione di decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico”;

e che, pertanto, tali disposizioni potrebbero avere effetti anche sulla restituzione degli oneri generali di sistema nell’ambito dello scambio sul posto.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23, del decreto interministeriale 6 luglio 2012:
 - a) al comma 2, ha previsto che l’Autorità aggiorni la disciplina delle condizioni tecnico-economiche dello scambio sul posto, anche con riferimento agli impianti alimentati dalla fonte solare, al fine di semplificarne la fruizione anche per gli impianti già entrati in esercizio;
 - b) al comma 3, ha disposto che, con l’aggiornamento del meccanismo dello scambio sul posto, si preveda che l’energia elettrica immessa sia valorizzata ai prezzi di mercato e, in aggiunta, si stabiliscano corrispettivi medi forfetari annualmente definiti e pubblicati dall’Autorità per gli oneri mediamente sostenuti per l’utilizzo della rete; e che tali corrispettivi, commisurati alla potenza degli impianti e alla fonte utilizzata, siano applicati limitatamente alla quantità di energia elettrica scambiata con la rete, come comunicata dai gestori di rete;
- dalla previsione richiamata alla precedente lettera b) consegue che l’Autorità è tenuta a prevedere l’applicazione all’energia elettrica scambiata di un corrispettivo che tenga conto degli oneri mediamente sostenuti per l’utilizzo della rete (cioè, in particolare, delle tariffe di trasmissione e di distribuzione e dei corrispettivi di dispacciamento), non anche necessariamente degli oneri generali di sistema (che concettualmente non sono correlati all’effettivo utilizzo delle reti elettriche).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con il documento per la consultazione 322/2012/R/eel, ha espresso i propri orientamenti in materia di scambio sul posto per dare attuazione alle disposizioni previste dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, anche tenendo conto delle criticità riscontrate nei primi anni di applicazione della deliberazione ARG/elt 74/08;
- gli orientamenti presentati dall'Autorità con il documento per la consultazione 322/2012/R/eel, avendo l'obiettivo di semplificare le modalità di erogazione dello scambio sul posto (anche tenendo conto delle problematiche emerse nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva, oltre che di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012), inevitabilmente comportano una maggiore standardizzazione;
- il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha previsto che lo scambio sul posto, come già attualmente avviene, si concretizzi nell'erogazione, da parte del GSE, di un contributo in conto scambio, a sua volta pari alla somma di due termini:
 - a) il primo relativo alla valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete;
 - b) il secondo relativo alla restituzione della parte variabile delle componenti delle tariffe di trasmissione, di distribuzione e degli oneri generali di sistema (questi ultimi in modo diversificato in funzione della tipologia impiantistica e della data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione) nonché dei corrispettivi di dispacciamento; e che tale restituzione sia riferita alla quantità di energia elettrica scambiata, come se tale energia non avesse mai utilizzato la rete elettrica;
- con riferimento al calcolo del contributo in conto scambio, il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha previsto che:
 - a) venga riconosciuto all'utente dello scambio il controvalore dell'intera quantità di energia elettrica immessa, senza più prevedere che il valore dell'energia elettrica immessa sia erogato limitatamente al valore dell'energia elettrica prelevata e che le eventuali eccedenze siano liquidate ovvero mantenute a credito per compensazioni negli anni successivi;
 - b) sia riconosciuto, per la quantità di energia elettrica scambiata nell'anno solare, un corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale, definito e pubblicato dall'Autorità, senza più prevedere che tale corrispettivo sia determinato per ogni singolo utente dello scambio sulla base delle proprie bollette;
 - c) il GSE calcoli, su base convenzionale, il valore dell'energia elettrica immessa che eccede il valore dell'energia elettrica prelevata;
- con riferimento alla definizione del corrispettivo unitario di scambio forfetario, il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha previsto che tale corrispettivo sia differenziato esclusivamente in base:
 - a) alla tipologia di punto di prelievo nella titolarità del cliente finale come definito dall'articolo 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto;
 - b) nel caso delle utenze domestiche in bassa tensione, alla tipologia di tariffa applicata, distinguendo tra tariffa D2 (nel caso di residenza anagrafica del cliente finale e impegni di potenza fino a 3 kW) e tariffa D3 (nei casi diversi dai precedenti), eventualmente prevedendo, per semplicità, che venga definito

- un unico valore medio del corrispettivo unitario di scambio forfetario senza distinzione per scaglioni progressivi di consumo;
- c) nel caso di utenze in media, alta e altissima tensione, ai *range* di consumi mensili;
 - d) alla tipologia di impianto, distinguendo tra impianti alimentati da fonti rinnovabili e impianti cogenerativi ad alto rendimento;
- le modifiche sopra descritte relative alle modalità di calcolo del contributo in conto scambio fanno sì che, ai fini dello scambio sul posto, non siano più coinvolte le società di vendita, rendendo più semplice l'applicazione dello scambio sul posto poiché non sono più necessari i dati relativi alle bollette effettivamente pagate dall'utente dello scambio;
 - con riferimento alle tempistiche di pubblicazione ed erogazione dei contributi in conto scambio, il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha previsto che:
 - a) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE pubblichi i valori a conguaglio del contributo in conto scambio, evidenziando la parte già riconosciuta in acconto;
 - b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE comunichi all'utente dello scambio il valore dell'energia elettrica immessa che eccede il valore dell'energia elettrica prelevata;
 - c) entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE eroghi il conguaglio del contributo in conto scambio, non modificando i principi già oggi vigenti, sulla base dei quali il GSE ha definito la regolazione in acconto dello scambio sul posto;
 - il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha anche previsto alcuni indicatori per la verifica del rispetto delle tempistiche per la trasmissione dei dati di misura e per l'erogazione dei contributi in conto scambio, introducendo delle penali economiche in capo ai gestori di rete in caso di mancato rispetto delle tempistiche di trasmissione dei dati di misura (ad eccezione dei casi in cui i ritardi siano imputabili a terzi);
 - con riferimento alla valutazione dell'operato del GSE in merito all'erogazione dei contributi in conto scambio, con il documento per la consultazione 322/2012/R/eel è stata valutata l'opportunità di prevedere disposizioni simili a quelle indicate per i gestori di rete ovvero definire opportuni indicatori da utilizzarsi ai fini della determinazione, con separato provvedimento, della copertura dei costi di funzionamento del GSE;
 - con riferimento alle nuove condizioni per l'erogazione dello scambio sul posto, il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha previsto che:
 - a) le nuove modalità di erogazione possano eventualmente trovare applicazione già a decorrere dal conguaglio per l'anno 2012 (da effettuarsi nei primi mesi del 2013), compatibilmente con le tempistiche necessarie ai fini dell'implementazione dei sistemi informatici per la gestione delle nuove procedure;
 - b) gli oneri generali di sistema (in particolare le componenti tariffarie A, UC₄ e UC₇) non siano più restituiti nel corrispettivo unitario di scambio forfetario nel caso degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che entreranno in esercizio dall'1 gennaio 2013 ovvero anche nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti. Ciò affinché gli oneri generali di sistema possano essere maggiormente distribuiti e non gravino

solo su una quantità sempre più ridotta di energia elettrica e su un numero sempre più ridotto di clienti finali.

CONSIDERATO CHE:

- la maggior parte dei soggetti interessati condivide l'obiettivo di semplificazione delle modalità di erogazione dello scambio sul posto;
- alcuni soggetti interessati richiedono che lo scambio sul posto preveda la compensazione fisica (*net metering*) tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata, come avveniva fino alla fine del 2008, e non più la compensazione economica come attualmente vigente;
- gli orientamenti dell'Autorità ai fini del calcolo del contributo in conto scambio sono stati positivamente accolti da tutti i soggetti interessati;
- alcuni soggetti interessati hanno richiesto che, diversamente da quanto indicato nel documento per la consultazione 322/2012/R/eel, per le utenze domestiche venga definito un unico valore del corrispettivo unitario di scambio forfetario; ciò consentirebbe una più immediata comprensibilità del calcolo del medesimo contributo, oltre che una maggiore semplicità di definizione del contributo in conto scambio;
- i soggetti interessati hanno sostanzialmente condiviso le tempistiche di pubblicazione ed erogazione dei contributi in conto scambio presentate nel documento per la consultazione 322/2012/R/eel; il GSE evidenzia l'opportunità di confermare le tempistiche di pubblicazione ed erogazione dei contributi in conto scambio attualmente vigenti (15 maggio anziché 30 aprile per la pubblicazione dei totali da erogare; 30 giugno anziché 31 maggio per l'effettiva erogazione) al fine di consentire al medesimo GSE di completare per tempo i propri adempimenti;
- la maggior parte dei soggetti interessati condivide gli strumenti indicati nel documento per la consultazione 322/2012/R/eel per la verifica delle tempistiche previste ai fini dell'erogazione del servizio di scambio sul posto, segnalando l'opportunità di prevedere anche degli indicatori che valutino la qualità dei dati di misura inviati dai gestori di rete al GSE; i gestori di rete ritengono particolarmente gravose le penali previste nel caso di ritardi nella trasmissione dei dati di misura, soprattutto perché potrebbero applicarsi più volte per la stessa convenzione di scambio sul posto;
- la maggior parte dei soggetti interessati evidenzia che sia più opportuno definire, in un unico provvedimento dell'Autorità relativo al riconoscimento dei costi di funzionamento del GSE, alcuni indicatori specifici che consentano di valutare nel complesso le attività del GSE (ritardi, errori di calcolo, ma anche funzionalità del portale informatico, prestazioni del *call center*, assistenza);
- la maggior parte dei soggetti interessati richiede che le proposte di semplificazione indicate nel documento per la consultazione 322/2012/R/eel siano attuate il più presto possibile, eventualmente già a partire dal calcolo del conguaglio del contributo in conto scambio relativo all'anno 2012; il GSE segnala, invece, l'esigenza che il nuovo meccanismo di calcolo del contributo in conto scambio si applichi a decorrere dal conguaglio relativo all'anno 2013, al fine di adeguare i flussi informativi esistenti, di definire correttamente i nuovi flussi informativi e di disporre di un periodo transitorio per testare e portare a regime i nuovi flussi informativi; il GSE e altri soggetti evidenziano altresì l'eventuale insorgere di

criticità derivanti dall'implementazione, a fine 2012, di modifiche regolatorie impattanti sul calcolo del conguaglio per il medesimo anno 2012 ormai concluso, per il quale l'utente dello scambio non avrebbe più la facoltà di modificare le condizioni contrattuali in merito alla valorizzazione dell'energia;

- alcuni soggetti interessati, con riferimento al caso di scambio sul posto per Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e per il Ministero della Difesa, hanno evidenziato l'esigenza di applicare fin da subito gli orientamenti di cui al documento per la consultazione 322/2012/R/eel;
- in relazione alla previsione di non restituire gli oneri generali di sistema (in particolare le componenti tariffarie A, UC₄ e UC₇) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili:
 - a) i produttori e le relative associazioni di categoria non condividono tale orientamento (sia nel caso di applicazione ai soli impianti che entreranno in esercizio dall'1 gennaio 2013, sia nel caso di applicazione a tutti gli impianti); in più ritengono che tale previsione rappresenti un disincentivo all'utilizzo dello scambio sul posto e una penalizzazione per gli impianti che non potranno più accedere agli strumenti incentivanti;
 - b) le società di vendita condividono tale orientamento, anche uniformando *in toto* il trattamento per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili agli impianti cogenerativi ad alto rendimento; alcune di esse ritengono che tale orientamento debba trovare applicazione anche per gli impianti esistenti.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto interministeriale 5 luglio 2012 (cd. quinto conto energia) prevede che gli impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 1 MW abbiano diritto a una tariffa onnicomprensiva da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete, nonché ad un premio da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta consumata in sito; i valori delle tariffe onnicomprensive e dei premi sono differenziati sulla base della tipologia impiantistica, della potenza installata e della data di entrata in esercizio; i valori dei premi sono stati calcolati sottraendo alla tariffa incentivante onnicomprensiva un valore convenzionale pari a 82 €/MWh;
- il valore convenzionale di 82 €/MWh è coerente con i prezzi del Mercato del Giorno Prima attesi nel prossimo anno anche tenuto conto che l'energia oggetto di valorizzazione in borsa è aumentata dei fattori percentuali convenzionali di perdita ai sensi dell'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
- il decreto interministeriale 5 luglio 2012 si applica nel caso di impianti che entrano in esercizio dal 27 agosto 2012;
- il decreto interministeriale 6 luglio 2012 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MW e diversi dai fotovoltaici abbiano diritto a una tariffa onnicomprensiva da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete; i valori delle tariffe incentivanti onnicomprensive sono differenziati sulla base della fonte, della tipologia impiantistica, della potenza installata e della data di entrata in esercizio;
- il decreto interministeriale 6 luglio 2012 si applica nel caso di impianti che entrano in esercizio dall'1 gennaio 2013, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto;

- i decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 prevedono che lo scambio sul posto sia alternativo alle tariffe fisse onnicomprensive di cui ai medesimi decreti;
- il decreto interministeriale 18 dicembre 2008 prevede che lo scambio sul posto sia alternativo alle tariffe fisse onnicomprensive di cui al medesimo decreto;
- i decreti interministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 prevedono che lo scambio sul posto trovi applicazione, per gli aventi diritto che ne fanno richiesta, in aggiunta agli incentivi previsti dai medesimi decreti.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 20/07 e il decreto ministeriale 4 agosto 2011 hanno introdotto in Italia la nuova definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui alla direttiva 2004/8/CE;
- la nuova definizione di cogenerazione ad alto rendimento consente che un impianto o una sezione di cogenerazione possa risultare anche parzialmente ad alto rendimento, il che complica notevolmente le modalità applicative dello scambio sul posto per tali impianti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- richiedere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare di partecipare a:
 - il monitoraggio, condotto dall'Autorità, sull'evoluzione delle quantità di energia elettrica che usufruiscono delle diverse forme di incentivazione implicita esistenti;
 - l'analisi, condotta dall'Autorità, per l'individuazione di strumenti e criteri con cui limitare il valore di tali incentivazioni implicite in coerenza con i costi delle soluzioni tecnologiche efficienti, affinché sia contenuto l'onere degli incentivi in bolletta entro un livello sostenibile ed efficientemente commisurato alle esternalità energetico-ambientali;
- prevedere una nuova regolazione dello scambio sul posto, dando seguito all'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e tenendo altresì conto delle problematiche emerse negli ultimi anni di applicazione dello scambio sul posto;
- prevedere che lo scambio sul posto continui ad essere regolato sulla base della compensazione economica tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata, poiché tale modalità è l'unica compatibile con il libero mercato dell'energia elettrica e consente di evitare le problematiche che deriverebbero dal *net metering* (come già ampiamente descritte nella Relazione Tecnica alla deliberazione ARG/elt 74/08);
- continuare a prevedere, pertanto, che l'utente dello scambio acquisti l'intera quantità di energia elettrica prelevata da un qualsiasi venditore (ivi inclusi i venditori in maggior tutela per gli aventi diritto); e che il medesimo utente sigli con il GSE la convenzione per lo scambio sul posto, sulla base della quale il GSE prende in consegna l'intera quantità di energia elettrica immessa, vendendola sul mercato e regolando i contratti di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento con le imprese distributrici e con Terna;
- prevedere che il GSE, nell'ambito della convenzione per lo scambio sul posto, eroghi all'utente dello scambio un contributo in conto scambio, pari alla somma di

due componenti: la prima finalizzata alla valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete; la seconda (che rappresenta il vero e proprio incentivo intrinseco nello scambio sul posto) finalizzata alla restituzione di alcune componenti tariffarie secondo la declinazione di cui ai successivi punti;

- innovare l'attuale disciplina dello scambio sul posto rivedendo le modalità di restituzione delle componenti tariffarie variabili inizialmente allocate all'utente dello scambio per la quantità di energia elettrica scambiata e promuovendo la semplificazione delle condizioni procedurali sottostanti all'erogazione del servizio di scambio sul posto.

RITENUTO OPPORTUNO:

in relazione alla restituzione delle componenti tariffarie variabili

- prevedere che:
 - si continui a disporre la restituzione delle componenti tariffarie variabili relative all'utilizzo delle reti per la quantità di energia elettrica scambiata, come previsto dall'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012;
 - si continui comunque a disporre la restituzione degli oneri generali di sistema nel caso di impianti alimentati dalle fonti rinnovabili, per la quantità di energia elettrica scambiata; ciò al fine di assicurare un'applicazione graduale rispetto a quanto previsto dall'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012, nelle more del monitoraggio e dell'analisi delle diverse forme di incentivazione implicite oggi esistenti e nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del decreto-legge 83/12;
- prevedere altresì che la restituzione degli oneri generali di sistema nel caso di impianti alimentati dalle fonti rinnovabili, anche già in esercizio, debba avvenire entro un limite massimo da definirsi con successivo provvedimento, sulla base dell'analisi dei costi medi di investimento e di esercizio nonché dei ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto e tenendo conto dell'impatto complessivo degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche; e che tale limite massimo possa essere aggiornato su base annuale fino a prevedere eventualmente l'azzeramento della restituzione degli oneri generali di sistema a seguito dei risultati delle predette analisi;
- dare mandato al Direttore della Direzione Mercati di verificare i costi medi di investimento e di esercizio nonché i ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto, anche avvalendosi del supporto di università o enti di ricerca;
- prevedere che, transitoriamente per l'anno 2013, il limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema sia correlato, in via convenzionale e prudenziale:
 - nel caso di impianti fotovoltaici, alla media aritmetica dei valori, relativi ai primi tre semestri di applicazione del decreto interministeriale 5 luglio 2012, della tariffa premio sull'energia consumata in sito riportata nel medesimo decreto per ogni intervallo di potenza e relativa al caso degli impianti sugli edifici;
 - nel caso di impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, alla differenza tra i valori della tariffa incentivante base relativa all'anno 2013 definita, per ogni fonte, dal decreto interministeriale 6 luglio 2012 e il medesimo prezzo medio

dell'energia elettrica utilizzato, nel decreto interministeriale 5 luglio 2012, per calcolare la differenza tra la tariffa onnicomprensiva e la tariffa premio sull'energia consumata in sito; ciò al fine di garantire uniformità di trattamento tra impianti alimentati da diverse fonti rinnovabili;

- prevedere che il predetto limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema, riferito al solo anno 2013, sia definito, per semplicità, per i soli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 20 kW; ciò poiché, nel caso di impianti di potenza fino a 20 kW tale limite massimo ha effetti solo in poche e particolari situazioni;
- prevedere, tenendo conto di quanto sopra detto, che:
 - a) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW siano restituite, tramite il corrispettivo unitario di scambio forfetario, tutte le parti variabili delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento e delle componenti tariffarie A e UC;
 - b) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW siano restituite, tramite il corrispettivo unitario di scambio forfetario, tutte le parti variabili delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento e delle componenti tariffarie A e UC; e che la restituzione delle parti variabili delle componenti tariffarie A e UC (con l'unica eccezione delle componenti UC₃ e UC₆ afferenti l'utilizzo delle reti elettriche) sia tale che il corrispettivo unitario di scambio forfetario non sia superiore al limite massimo sopra indicato, pur garantendo al tempo stesso che il corrispettivo unitario di scambio forfetario sia almeno pari alla restituzione delle parti variabili delle tariffe di trasmissione, di distribuzione e dei corrispettivi di dispacciamento;
 - c) nel caso degli impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili non siano restituite, tramite il corrispettivo unitario di scambio forfetario, le parti variabili delle componenti tariffarie A e UC, con l'unica eccezione delle componenti UC₃ e UC₆ afferenti l'utilizzo delle reti elettriche. Ciò in sostanziale coerenza con quanto già previsto dalla deliberazione ARG/elt 74/08.

RITENUTO OPPORTUNO:

in relazione alla semplificazione

- innovare le modalità attualmente vigenti per l'erogazione dello scambio sul posto tramite due interventi rilevanti: l'eliminazione dei dati relativi alle singole bollette elettriche, evitando i flussi informativi provenienti dalle società di vendita, e la standardizzazione del corrispettivo unitario di scambio forfetario, espresso in c€/kWh, pari alla somma delle componenti tariffarie variabili "rimborsabili";
- non prevedere che per le utenze domestiche venga definito un unico valore del corrispettivo unitario di scambio forfetario indifferenziato per scaglioni progressivi e indipendente dall'energia elettrica effettivamente prelevata, poiché la variabilità di tale corrispettivo è molto marcata tra i diversi scaglioni progressivi di consumo nonché tra le tariffe D2 e D3;
- confermare, nella sostanza, le altre condizioni procedurali sottostanti all'erogazione del servizio di scambio sul posto già presentate nel documento per la consultazione

- 322/2012/R/eel, prevedendo, a differenza del predetto documento per la consultazione, che:
- a) l'utente dello scambio possa continuare a scegliere, ogni anno, se le eccedenze siano liquidate o vengano riportate a credito negli anni solari successivi senza scadenza. In questo modo, infatti, viene comunque rispettato il dettato normativo del decreto interministeriale 6 luglio 2012 secondo cui l'energia elettrica immessa viene valorizzata a prezzi di mercato e, al tempo stesso, viene mantenuta la possibilità, in capo all'utente dello scambio, di scegliere le modalità di gestione delle proprie eccedenze;
 - b) siano mantenute le tempistiche di pubblicazione ed erogazione dei contributi in conto scambio attualmente vigenti accogliendo, in tal senso, le richieste del GSE;
 - c) il calcolo del corrispettivo unitario di scambio forfetario sia effettuato su base mensile, anziché trimestrale, al fine di recepire eventuali aggiornamenti tariffari nel corso del medesimo trimestre; e che, ai fini dei conguagli nel caso di utenti dello scambio connessi alle reti di bassa o media tensione, si consideri, per semplicità, la media aritmetica, su base annua, dei valori mensili dei corrispettivi unitari di scambio forfetario;
 - d) siano rinviate le penali applicate in caso di ritardi, da parte dei gestori di rete, nella trasmissione dei dati di misura e delle informazioni necessarie al GSE affinché le penali non siano applicate più volte, con riferimento alla medesima scadenza, per la stessa convenzione di scambio sul posto;
- confermare gli indicatori presentati nel documento per la consultazione 322/2012/R/eel per la verifica del rispetto delle tempistiche di trasmissione delle misure e delle informazioni in capo ai gestori di rete e rimandare a un successivo provvedimento la definizione di indicatori specifici che consentano di valutare nel complesso le attività del GSE;
 - prevedere che, per semplicità, l'impianto (o la sezione) di cogenerazione ad alto rendimento, ai soli fini del presente provvedimento, sia l'impianto (o la sezione) che soddisfa la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, eventualmente anche per una frazione d'anno, e per cui la grandezza E_{CHP} , definita dal medesimo decreto, risulta superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica del medesimo impianto (o sezione) nell'anno solare o nella frazione d'anno per cui viene richiesta la qualifica ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;
 - prevedere che la nuova regolazione dello scambio sul posto trovi applicazione a partire dall'anno 2013 per tutti gli utenti dello scambio; e che il servizio di scambio sul posto continui ad essere erogato sulla base di un contratto annuale tacitamente rinnovabile le cui condizioni contrattuali siano periodicamente aggiornate al fine di tenere conto dell'evoluzione della regolazione vigente.

DELIBERA

1. di richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare di partecipare :

- al monitoraggio, condotto dall’Autorità, sull’evoluzione delle quantità di energia elettrica che usufruiscono delle diverse forme di incentivazione implicita esistenti;
 - all’analisi, condotta dall’Autorità, per l’individuazione di strumenti e criteri con cui limitare il valore di tali incentivazioni implicite in coerenza con i costi delle soluzioni tecnologiche efficienti, affinché sia contenuto l’onere degli incentivi in bolletta entro un livello sostenibile ed efficientemente commisurato alle esternalità energetico–ambientali;
2. di approvare il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di scambio sul posto (TISP), riportato nell’allegato (*Allegato A*) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
 3. di prevedere che con successivo provvedimento siano definiti appositi indicatori che consentano di valutare nel complesso le attività del GSE ai fini della definizione delle modalità di riconoscimento dei costi di funzionamento;
 4. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati di verificare i costi medi di investimento e di esercizio nonché i ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto, anche avvalendosi del supporto di università o enti di ricerca;
 5. di aggiornare, con successivi provvedimenti, il limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema nel caso di impianti alimentati dalle fonti rinnovabili da applicarsi negli anni successivi al 2013, sulla base dell’analisi di cui al punto 4. e tenendo conto dell’impatto complessivo degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche;
 6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE;
 7. di prevedere che l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08 continui ad esplicitare i propri effetti ai soli fini del calcolo del conguaglio dell’anno 2012, dopo di che la deliberazione ARG/elt 74/08 sia abrogata; e che l’Allegato A alla presente deliberazione trovi applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2013;
 8. di prevedere che i punti 3. e 4. della deliberazione ARG/elt 226/10 trovino applicazione anche ai fini dell’erogazione a conguaglio dello scambio sul posto per l’anno 2012; e che, a tal fine, le scadenze nell’anno 2013 siano da intendersi riferite ai medesimi giorni calendariali riportati per l’anno 2012 in relazione all’erogazione a conguaglio dello scambio sul posto per l’anno 2011;
 9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni